KGLIPRLH.Fond. IRCCS S. Gerardo.REGISTRO UFFICIALE.U.0015058.17-06-2026

Ufficio: S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato/GR/vf

Spettabile Società ammessa a presentare offerta al "Sistema Dinamico di acquisizione per le forniture di prodotti farmaceutici ARIA_2025_405"

OGGETTO: APPALTO SPECIFICO, SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, PER LA FORNITURA DI AMIVANTAMAB + LAZERTINIB MEDIANTE APPALTO SPECIFICO RIFERITO AL BANDO ISTITUTIVO ARIA_2025_045 "Sistema Dinamico di acquisizione per l'affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici". CIG BC12269C8B.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA: 02/07/2026 ore 12:00

La Fondazione IRCCS San Gerardo richiede offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante indizione di appalto specifico nell'ambito del "Sistema Dinamico di Acquisizione per l'affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici ARIA_2025_045" agli operatori economici ammessi allo stesso.

CONTENUTI E CONDIZIONI DELLA PROCEDURA

1. OGGETTO DELL'APPALTO, QUANTITÀ E IMPORTI POSTI A BASE D'ASTA E CONDIZIONI ECONOMICHE

Principio attivo: AMIVANTAMAB
ATC: L01EB09
Forma farmaceutica: FLACONE SOLUZIONE INIETTABILE SOTTOCUTE

Dosaggio/Concentrazione	FABBISOGNO IN CFZ (12 mesi)	BASE D'ASTA UNITARIA/CFZ
160 mg/ml 10 ml	196	€ 1.333,58
160 mg/ml 14 ml	84	€ 1.778,07

Principio attivo: LAZERTINIB
ATC: L01FX18
Forma farmaceutica: COMPRESSE RIVESTITE

Dosaggio/Concentrazione	FABBISOGNO IN CFZ (12 mesi)	BASE D'ASTA UNITARIA/CFZ
80 mg	12	€ 598,30
240 mg	120	€ 598,30

BASE D'ASTA COMPLESSIVA PRESUNTA: € 489.715,16 (IVA esclusa)

CIG: BC12269C8B

La Vs. Spettabile Società è invitata pertanto a presentare offerta, entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 02/07/2026**, tramite Piattaforma Sintel.

Le specialità medicinali oggetto della presente lettera d'invito dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio. I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.
Il confezionamento e l'etichettatura dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.
La data di scadenza ed eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione del medicinale dovranno essere chiaramente leggibili.
Le specialità medicinali devono essere classificate in un regime di rimborsabilità a carico del SSN.

Con la presentazione dell'offerta, la Società conferma i **requisiti** già accettati in sede di Bando Istitutivo ARIA_2025_045.

Si precisa che il valore dell'appalto è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Fondazione, pertanto tale stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario.
La quantità sopra indicata è del tutto indicativa, funzionale alla formulazione delle offerte economiche ai fini della comparazione delle stesse. Saranno pertanto ordinate ed acquistate, mediante emissione dei singoli ordinativi di acquisto, le quantità di prodotto effettivamente necessarie a soddisfare le esigenze rilevate in Fondazione. Gli ordinativi di consegna pertanto verranno trasmessi di volta in volta, sulla base delle effettive necessità, senza che l'operatore economico possa subordinare l'evasione dell'ordine a quantitativi minimi. L'operatore economico, pertanto, sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti aggiudicate in sede di procedura, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate ovvero quelle maggiori o minori quantità che dovessero occorrere per tutta la durata del contratto.
Il prezzo offerto dovrà intendersi per merce resa franco magazzino della Fondazione con segnalazione separata delle spese di trasporto. Il prezzo offerto dovrà essere altresì comprensivo di imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura, ad eccezione dell'IVA.

2. DURATA, OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario è di **12 mesi** decorrenti dalla data di inizio della fornitura che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione.
Su richiesta della Fondazione, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione della fornitura, nelle more dell'attivazione di convenzione centralizzata, l'aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la fornitura fino ad un massimo di **6 mesi**, e comunque fino al subentro di nuovo eventuale aggiudicatario, alle medesime condizioni previste nella presente lettera d'invito (art. 120 c. 11 D.Lgs 36/2023).
Nel corso di validità del contratto sottoscritto con la Fondazione (incluse proroghe), ai soggetti individuati come aggiudicatari potrà essere chiesto di estendere la fornitura per un massimo pari al **50%** dell'importo di aggiudicazione.

3. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, i contratti derivanti dalla presente procedura potranno subire modifiche nel corso della loro vigenza per quanto attiene alla quantità di prodotti effettivamente richiesti.

Nello specifico, ai sensi del comma 1, la Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel periodo di validità del Contratto, su indicazione/valutazione dei clinici aziendali in base alle specifiche esigenze di Fondazione, nei casi di:

- ulteriori formulazioni o dosaggi a base dello stesso principio attivo a completamento della gamma di prodotti disponibili (non elencati nei documenti di gara) messi in commercio dal Fornitore,
- disponibilità di formulazioni migliorative della fornitura e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa,
- fuori produzione di un prodotto quando lo stesso venga sostituito con uno nuovo avente caratteristiche equivalenti ovvero migliorative,
- aggiornamento tecnologico, quando si immettano in commercio prodotti con dispositivo di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative),
- rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione/cessione di ramo di azienda, incorporazioni, mutamento di ragione sociale (con sostituzione dell'aggiudicatario iniziale con nuovo contraente).

4. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei prodotti oggetto della presente procedura dovrà avvenire in maniera frazionata, non in un'unica soluzione ma differenziata nel tempo a seconda delle reali esigenze di approvvigionamento di Fondazione. Ciascun ordinativo dovrà essere evaso con consegna dei prodotti ordinati presso i magazzini farmacia, entro il termine massimo di **5 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento dell'ordine, fatto salvo il caso in cui si verificasse una condizione di urgenza, in cui la consegna dovrà avvenire entro e non oltre **2 giorni lavorativi**.

I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi.

Nell'eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all'atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva del prodotto stesso.

Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente.

Trascorso il termine per la consegna senza che la ditta fornitrice provveda, l'Ente ha la facoltà, previa comunicazione alla ditta fornitrice, di approvvigionarsi da fornitore con prodotto idoneo e disponibile alla consegna immediata del materiale. L'eventuale maggior costo sarà a carico della ditta fornitrice, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare tra l'altro: data e numero di ordine emesso dalla SC Farmacia, il numero del lotto di produzione dei singoli prodotti, ove previsto e quant'altro indicato dalle norme della legislazione vigente. Nel medesimo documento, ovvero in apposita scheda allegata allo stesso, dovranno essere specificati obbligatoriamente, oltre ai numeri dei lotti di produzione, la data di scadenza dei medesimi, nonché il numero di confezioni per ogni lotto.

La Ditta deve garantire che vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto.

5. CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti od imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non potuti rilevare al momento della consegna, ma accertati in seguito.
Il fornitore per le singole consegne dichiarate non accettabili dovrà procedere, su comunicazione della SC Farmacia all'immediato ritiro della merce anche se tolta dall'imballaggio originario e sostituirla, entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, con altra della qualità prescritta.
Nel caso in cui il fornitore non proceda alla tempestiva sostituzione, la merce rimarrà a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce dovesse subire. Decorsi 20 giorni la merce potrà essere smaltita ai sensi di legge ed il costo dello smaltimento sarà addebitato alla Ditta.
Per assicurare la continuità dell'attività dei reparti, l'Ente si riserva il diritto di acquistare presso altre Ditte/Strutture sanitarie i prodotti ovvero le prestazioni occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico dell'Azienda inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo sostenuto dall'Ente rispetto a quello convenuto in gara, ovvero il costo totale della prestazione nell'ipotesi in cui quest'ultima venga acquistata presso altra Struttura sanitaria, oltre ad ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza**.**

6. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire a favore della Fondazione contraente una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni e di quanto previsto nel Regolamento Acquisti della Fondazione (decreto 1053/2024).

7. REVISIONE DEI PREZZI
Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio o, in alternativa, dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, il tutto come meglio previsto nello schema di convenzione con riferimento al CPV prevalente (art. 11 dell'allegato II. 2 bis del Codice 36/2023). Per ciascun lotto, il prezzo unitario offerto potrà modificarsi, in corso di validità del contratto, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- nell'ipotesi di rinegoziazione tra AIFA e il produttore, qualora il prezzo massimo di acquisto SSN dovesse essere oggetto di modifica rispetto a quello in vigore al termine di presentazione delle offerte, la percentuale di sconto verrà applicata sul prezzo unitario massimo di acquisto SSN,
- nelle ipotesi in cui l'operatore economico volesse aderire al sistema del Payback (art. 48, comma 33 D.l. n. 269/2003, art.1 comma 796, lettera f) e g), Legge n. 296/2006 e Delibera CIPE n. 3/2001), e in questo caso, la percentuale di sconto verrà applicata al prezzo derivante da tale adesione al Payback,

definendo come Percentuale di Sconto la differenza percentuale tra il prezzo unitario offerto dal Fornitore e il prezzo unitario massimo d'acquisto SSN valido al termine di presentazione delle offerte ed indicato nell'offerta economica.

8. RINEGOZIAZIONE
Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai

sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

9. PENALITÀ

La Fondazione IRCCS San Gerardo si riserva di applicare, in caso di inadempimento del fornitore risultato aggiudicatario, penali nella misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
La determinazione della percentuale giornaliera sarà effettuata in relazione alla gravità e all'entità delle conseguenze derivanti dal ritardo stesso, con riferimento all'interesse pubblico sotteso alla corretta e tempestiva esecuzione dell'appalto.
L'ammontare complessivo delle penali irrogate non potrà, in ogni caso, superare il limite massimo del 10% dell'importo netto contrattuale.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere, nei casi di particolare gravità o di reiterata inadempienza, alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, fatti salvi i maggiori danni eventualmente accertabili.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto di diritto in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

a) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
b) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
c) ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dal Servizio di Farmacia Ospedaliera e/o Territoriale con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 3 mesi successivi alla prima contestazione;
d) nel corso dei primi 6 mesi di vigenza del contratto siano contestate all'operatore economico contraente più di 6 infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;
e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
f) qualora l'operatore economico richieda o percepisca compensi dall'utente in violazione alla normativa vigente;
g) qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normative vigente
h) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
i) per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
j) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali".

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'Ente contraente contesterà per iscritto all'operatore economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, Fondazione comunica per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo se del caso un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire la fornitura.
Fatte salve le ipotesi espressamente sopra elencate e a quanto previsto all'art. 122, D.Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, Fondazione, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 9, provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.
In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, Fondazione avrà la facoltà di affidare i servizi oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.
Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, Fondazione potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito. Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

11. CLAUSOLA DI RECESSO

Nel caso di esperimento di apposita procedura centralizzata da parte del soggetto aggregatore ARIA S.p.a. e/o di attivazione di una o più convenzioni aventi ad oggetto la fornitura di prodotti analoghi e/o comparabili rispetto a quelli della presente procedura, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Ente, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione (D.G.R. XII/5589 allegato A par. 15.6.2).

12. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'Operatore Economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia n. 3599/2024.

Il "Codice di comportamento dei dipendenti" e il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" sono pubblicati sul sito internet aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente"- Bandi di gara e Contratti. L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

13. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Monza e della Brianza della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013, nei casi previsti.

14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizione previste dal D. L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate all'a Fondazione devono fare riferimento al seguente Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

ATTIVITA' AFFERENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI

Tutte le fatture elettroniche che saranno emesse a partire dall'anno 2016, per prestazioni di servizi per forniture di beni/servizi per il Presidio Ospedaliero di Monza dovranno essere inviate tramite SDI, ai seguenti riferimenti istituzionali:

DENOMINAZIONE ENTE	Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori
Sede legale	Via Pergolesi n. 33 – 20900 MONZA (MB)
Codice IPA	KGLIPRLH
Codice Univoco Ufficio	K5927N
Codice Fiscale	12698710964
Partita IVA	12698710964

1. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

2. il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1) Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2) Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3) Totale documento
4) Codice fiscale del cedente
5) In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione delle stesse secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla Fondazione la nota di credito. I termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

L'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato, sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore della Fondazione, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Fondazione in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

15. INFORMATIVA PRIVACY- Informativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti, ai fini della gestione ed esecuzione delle procedure di acquisizione di beni e servizi ai sensi del d. Lgs. 36/2023 e della vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Nominativo del DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Liguria Digitale S.p.A.	02994540108	Via Melen, 77	16152	Genova (GE)	Ing. MAURIZIO PASTORE

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori in Via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori via Pergolesi, n. 33 – 20900 Monza (MB), tel 039.233.1, pec: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it) o dpo@irccs-sangerardo.it.

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016)

Tutti i dati personali comunicati sono trattati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:

- Gestione delle procedure di acquisizione di beni e di servizi (richiesta e ricezione dell'offerta, graduatoria e aggiudicazione)
- Esecuzione e gestione del contratto e dei relativi adempimenti
- Attività amministrative derivanti dagli obblighi contrattuali
- Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del d.lgs. 36/2023 e del d.lgs. 33/2013.

La liceità del trattamento si rinviene nelle seguenti norme:

- Art. 6, par. 1, lett. b) GDPR
- Art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, in relazione a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici
- Art. 10 GDPR e art. 2-octies, comma 3, lett. i) d.lgs. 96/2003 relativamente ai dati relativi a condanne penali e reati.

3. Tipologia di dati

I dati personali che verranno trattati sono stati ottenuti direttamente dall'interessato.
I dati personali che verranno trattati per le finalità indicate sono:

- Dati identificativi
- Dati di contatto
- Dati contabili
- Dati idonei a rivelare le cariche pubbliche rivestite
- Informazioni contenute nel curriculum vitae (istruzione, formazione, esperienze e competenze professionali)
- Posizione contributiva ed economica
- Dati relativi a reati e condanne penali per le verifiche richieste dalla normativa sugli appalti pubblici e in materia di antiriciclaggio.

4. Natura del conferimento

Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità indicate è obbligatorio.
Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere all'esecuzione del contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati.

5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Soggetti appositamente autorizzati dal Titolare e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR;
- Forze dell'ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, autorità giudiziarie o altri organi della pubblica amministrazione, che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- fornitori di servizi IT per la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi informativi e delle reti di telecomunicazione i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Si precisa che alcuni dati sono soggetti a obblighi di pubblicazione per ragioni di trasparenza, di accesso amministrativo (Legge 241/1990), di accesso civico generalizzato (D.lgs. 33/2013).

6. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza di Monza dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

7. Trasferimento dati verso un paese terzo (art. 13.2, lett. f) Reg. 679/2016)

I dati personali non verranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare i diritti di seguito indicati rivolgendosi al Titolare o scrivendo al DPO all'indirizzo dpo@irccs-sangerardo.it:

- Diritto di chiedere, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Diritto di chiedere, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Diritto di chiedere, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Diritto di chiedere, ex Art. 20 Reg. 679/2016, la portabilità dei propri dati personali.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 679/2016, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 679/2016, è previsto il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo www.garanteprivacy.it).

10. Modifiche informativa

Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, eventuali modifiche della presente Informativa sulla privacy saranno portate attivamente all'attenzione degli interessati con modalità appropriate.

In particolare, eventuali modifiche saranno rese pubbliche con la seguente modalità: aggiornamento dell'informativa privacy pubblicato sul sito internet: https://www.irccs-sangerardo.it

11. Protezione dei dati

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Titolare "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Titolare relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Titolare diffiderà il Fornitore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Titolare in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali. Il fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16. NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente disciplinare, l'appalto sarà disciplinato dalle norme del D.Lgs. n. 36/2023 e del Codice Civile.

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA

Ogni operatore economico interessato a presentare offerta dovrà utilizzare il percorso guidato "Invia Offerta" disponibile nell'interfaccia della presente procedura su Piattaforma Telematica SinTel.

Nella **busta telematica** "**REQUISITI AMMINISTRATIVI**", inserire:

- Nel caso vi fossero rettifiche non ancora comunicate all'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisiti S.p.A., sarà onere dell'offerente indicare tali variazioni, con propria dichiarazione;
- **Scheda tecnica** del prodotto offerto,
- **All. 1 – Modello Autocertificazione,**
- **All. 2 – Patto di integrità,**

Inoltre, il concorrente può inserire, eventuale motivata e comprovata dichiarazione, sottoscritta digitalmente, di **secretazione** della documentazione economica.

Nella **busta telematica** "**DETTAGLIO PREZZI UNITARI OFFERTI**", il concorrente dovrà inserire **l'Allegato B**, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante (l'offerta

complessiva inserita in piattaforma dovrà essere uguale al totale inserito nel suddetto allegato, in caso di discordanza fra il prezzo ivi segnalato e quello indicato direttamente su piattaforma Sintel, farà fede quello indicato sulla Piattaforma stessa).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta al **minor prezzo**, trattandosi di prodotti le cui caratteristiche sono standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, previo giudizio di idoneità delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto.

Fondazione IRCCS San Gerardo si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per ciascun operatore economico aggiudicatario, mentre per la Fondazione la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività della deliberazione di aggiudicazione, nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento. Con il fatto della presentazione dell'offerta, gli operatori economici offerenti dichiarano di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare tutte le clausole e norme della presente procedura.

La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori si riserva la facoltà di:

- sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente,
- di non richiedere, in fase di aggiudicazione, il deposito cauzionale in considerazione dell'importo e della durata dell'affidamento fornitura.

Cordiali saluti.

Il Direttore S.C. Gestione Acquisti, Provveditorato, Economato
(*Giordano Repossi*)
F.to in atti

Il Responsabile Unico del Progetto: Giulia Biella
Il Referente dell'istruttoria: V.Fuorvito – Tel 039.233.9440 – e-mail virginia.fuorvito@irccs-sangerardo.it